



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 7/2025

Sindaco: CIRO BUONAJUTO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano alla via Fontana n. 27



II SINDACO

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 24/12/2024 dal personale della Polizia Municipale e dell'U.T.C. intervenuti, a seguito di segnalazione dei VV.FF., per un incendio presso l'immobile commerciale al piano terra del fabbricato sito in Ercolano alla Fontana n. 27, così come riportati nella relazione prot. gen. 74370 del 24/12/2024 - a firma dell'ing. Ciro Bossa - che cita testualmente:

“(omissis) Il locale, come ogni suo arredo interno, risulta completamente bruciato e le condizioni dell'aria, nonché i detriti presenti sul pavimento rendono difficile l'accesso allo stesso.

(omissis) Si ravvede la necessità di interdire il passaggio pedonale sul marciapiede antistante il locale di via Fontana civico n. 27 e si rende necessario la chiusura della saracinesca dell'immobile nonché un'accurata pulizia degli spazi e un'ideale valutazione delle condizioni dello stabile a seguito dell'evento dannoso.”

Vista, altresì, la relazione di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli prot. U.0079230 del 24/12/2024, con cui viene comunicata la *urgente necessità dell'adozione dei provvedimenti di inibizione dei due contigui locali, in attesa di interventi di verifica, assicurazione e ripristino delle condizioni di sicurezza.*

Preso atto, dalla medesima relazione di sopralluogo prot. n. 74370/2024, che proprietaria dell'immobile interessata **dall'incendio** è **la** signora

*****.

Preso atto, altresì, che l'immobile interessato dall'incendio risulta censito nel N.C.E.U. al foglio 13, particella 490, sub. 1, ancora intestato al sig. Pane Giacomo, nato ad Ercolano (Na) il 05/03/1946 (deceduto il 14 agosto 2024);

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante azioni contingibili ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità, inibendo - nelle more - l'uso, a qualunque titolo, dell'immobile in questione;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

ORDINA

Alla signora:

O

*****;

in qualità di proprietaria, l'esecuzione "ad horas" degli interventi di verifica, assicurazione e ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile in oggetto al fine di garantire la pubblica e privata incolumità con l'obbligo di esibire idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile e - nelle more - l'inibizione dell'uso, a qualunque titolo, dello stesso.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*";
- **che la presente ordinanza è emanata al solo scopo dell'eliminazione del pericolo e non prevede il ripristino di quanto oggettivato in quanto lo stesso dovrà essere richiesto con idoneo titolo edilizio da presentarsi presso lo Sportello Unico Edilizio di questo Comune.**

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

O

*****;

Copia del presente atto va inviata:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.FF. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici - Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**

- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. **Ciro Buonajuto**

